

Le operazioni societarie
La costituzione e i conferimenti

Il capitale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci a titolo di capitale di rischio all'atto di costituzione della società ed ha una pluralità di funzioni

Funzione societaria

Definisce la misura della partecipazione sociale dei soci alla vita della società

Funzione di garanzia

Rappresenta la ricchezza a disposizione dei creditori sociali per il soddisfacimento dei loro crediti

Funzione finanziaria

Costituisce l'entità dei mezzi propri messi a disposizione dalla proprietà

IL CONFERIMENTO è L'ATTO OBBLIGATORIO AL FINE DI ASSUMERE LA QUALITÀ DI SOCIO

OGGETTO

Nelle società di persone

Denaro

Beni

Crediti

Servizi

Prestazione di opera

Nelle società di capitali


Denaro

Beni

Crediti

Non consentite
prestazione di servizi e di
opera (solo per le srl)

**Presidio della
integrità e della
consistenza
patrimoniale**



CONFERIMENTI

**VALORE CHE INCIDE SUL
CAPITALE SOTTOSCRITTO**

Entità
dei conferimenti

dimensione del capitale sociale
suddiviso in quote o azioni.

Deve essere indicato **nell'ATTO COSTITUTIVO**

CONTRATTO SOCIALE
*Atto di nascita
della società depositato
Registro Imprese*

CONFERIMENTI



L'atto costitutivo deve indicare il valore e la modalità di versamento (danaro o "in natura")



Se la modalità è "**in natura**" va indicato il criterio di valutazione

Società di persone

si presumono di uguale valore ed effettuati o da effettuarsi in denaro

Se non viene specificato valore e modalità

Società di capitali

Causa di nullità della S.p.a. (art. 2332 c.c.)

FASI DEL CONFERIMENTO

conferimento di diritto

formale sottoscrizione delle quote del capitale sociale da parte del socio
impegno ad eseguire il conferimento secondo
le modalità indicate nell'atto costitutivo;

conferimento di fatto

concreta esecuzione del conferimento
si perfeziona il trasferimento delle entità economiche
nell'orbita della disponibilità aziendale.

ADEMPIMENTO DEL CONFERIMENTO

Società di persone

L'adempimento può non essere contestuale all'assunzione dell'impegno ad eseguire il conferimento

A garanzia dell'effettività del c.s.

Società di capitali

obbligo del versamento del 25% in caso di conferimento in denaro
obbligo integrale ed immediata liberazione dei crediti e dei beni in natura

II VALORE DEI CONFERIMENTI INCIDE SUL VALORE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO

Deve essere indicato **nell'ATTO COSTITUTIVO**

*Atto di nascita
della società depositato
Registro Imprese*

Specificando se si tratta di

conferimenti in danaro

Misurazione oggettiva

Oppure di

conferimenti in natura

Possibile inattendibilità

**Equilibrio
rapporti
fra soci**

**Garanzia
patrimoniale
per i terzi**

CONFERIMENTI IN NATURA

- a) **beni economicamente disgiunti**
- b) **beni economicamente congiunti**

Nel caso di **beni disgiunti** si tratta di valori economici distinti il limite massimo nella valutazione è rappresentato dal costo che si sarebbe dovuto sostenere per acquistare quel bene sul mercato.

Nel caso di **beni congiunti** si tratta di fattori produttivi legati fra loro da vincoli di complementarità tali da renderli complessi aziendali in funzionamento o rami aziendali dotati di capacità reddituale autonoma

CONFERIMENTI IN NATURA : **beni economicamente congiunti**

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, conferisce danaro, beni o diritti a titolo di capitale in una società detta conferitaria ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria medesima.

L'art.2343 Il Codice Civile disciplina le operazioni di **conferimento in natura** senza distinguere il caso di apporti disgiunti da quelli **di beni congiunti**, vale a dire, dai casi in cui oggetto del conferimento sia **un'azienda** o un **ramo aziendale**

Il conferimento d'azienda

Il **conferimento d'azienda** consiste nell'apporto dell'azienda o di un ramo di essa ad una società esistente o di nuova costituzione.

Per ramo d'azienda si intende un complesso di beni e rapporti (economici e giuridici) organizzati dall'imprenditore, funzionalmente finalizzati allo svolgimento di un'attività economica e dotati di un'autonoma capacità di reddito (l'art. 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa)

E' un'operazione che non trova una procedura tipizzata nell'ordinamento civilistico.

Giuridicamente è un contratto e contabilmente è trattato come una compravendita

CONFERIMENTI IN NATURA : beni economicamente congiunti

l'attribuzione del valore del conferimento dovrà essere effettuata all'esito della valutazione del complesso aziendale funzionante (o del ramo dello stesso) secondo il criterio indicato nel contratto sociale

Criteri elaborati dalla dottrina aziendalistica per la valutazione dell'azienda in funzionamento basati sulla determinazione del

VALORE DEL CAPITALE ECONOMICO

La valutazione degli apporti congiunti: la determinazione dell'avviamento

valutare il patrimonio di pertinenza di un'azienda in funzionamento
vuol dire individuare il suo

valore di scambio

è funzione della capacità dell'azienda di produrre reddito, e dei tassi prospettici di remunerazione degli investimenti alternativi.

Il capitale economico

è il "valore unico" attribuibile al patrimonio dell'azienda in ipotesi di scambio

è diverso dal valore del patrimonio netto indicato nel bilancio ed è diverso dal valore di liquidazione dell'azienda

Come valutare l'azienda nel momento in cui viene ceduta

?



**Esistono metodologie operative
tra loro differenti e che sono modellate sulla base
dei profili nei quali può essere indagata la gestione aziendale.
metodologie orientate
all'aspetto patrimoniale, reddituale e finanziario/monetario**

Al momento dell'impegno dei soci di una snc
ad effettuare prestabiliti conferimenti,
la scrittura sarà:

	d.d.	
Diversi	a	Capitale Sociale
Socio A c/conferimenti		
Socio B c/conferimenti		

Dovrà procedersi all'accensione di tanti conti intestati ai diversi soci che assumono l'impegno del conferimento. Si tratta di conti di credito della società per le quote sottoscritte e non ancora versate.

Seguirà la fase del conferimento di fatto

a) Mediante versamento di danaro

	d.d.	
Cassa (o Banca c/c)	a	Socio A c/conferimenti

b) Mediante apporti disgiunti

	d.d.	
Diversi	a	Socio B c/conferimenti
Immobili		
Impianti e macchinari		
Attrezzature		
Rimanenze di magazzino		
Crediti commerciali		

Liberazione con versamenti in danaro delle azioni sottoscritte in una spa

	d.d.	
Azionisti c/sottoscrizione	a	Capitale Sociale

	d.d.	
Banca x c/c vincolato	a	Azionisti c/sottoscrizione

	d.d.	
Diversi	a	Diversi
Banca c/c		
Erario c/ritenute d'acconto		
		Banca x c/c vincolato
		Interessi attivi

	d.d.	
Banca c/c	a	Azionisti c/sottoscrizione

I Conferimenti nelle società di Capitali

Società per azioni (Spa)

I conferimenti e la formazione del capitale nella società per azioni sono circondati da cautele maggiori di quanto avviene nelle società di persone ed in parte anche nella srl.

Tali cautele riguardano essenzialmente tre aspetti:

- 1. La tipologia dei beni conferibili;***
- 2. I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti;***
- 3. Valutazione dei beni conferiti alla società;***

Società per azioni (Spa)

La tipologia dei beni conferibili



Nelle società per azioni non tutte le entità patrimoniali possono formare oggetto di conferimento

Nella spa sono conferibili solo ai sensi dell'art 2342 C.C.:

- *Denaro;*
- *Beni in natura (disgiunti/congiunti);*
- *Crediti;*

Società per azioni (Spa)

La tipologia dei beni conferibili



Nelle spa non possono formare oggetto di conferimento

le prestazioni di opera e di servizi



Inammissibile la figura del socio d'opera

Società per azioni (Spa)

I tempi e modi di esecuzione dei conferimenti



Oltre a restringere l'area dei beni conferibili, il legislatore detta regole più rigorose rispetto a quanto avviene nelle società di persone in merito ai tempi e le modalità di esecuzione dei conferimenti tutto al fine di garantire che le risorse destinate a formare il capitale di rischio vengano effettivamente acquisite dalla società conferitaria

Società per azioni (Spa)

I tempi di esecuzione dei conferimenti in denaro

Pluralità di soci in sede di costituzione o di aumento di capitale



- Versamento di $\frac{1}{4}$ al momento della stipula dell'atto costitutivo o della sottoscrizione dell'aumento di C.S.

- Versamento dei restanti $\frac{3}{4}$ nei tempi stabiliti dagli amministratori

Azionista unico in sede di costituzione o di aumento di capitale



- Versamento integrale dei conferimenti alla stipula dell'atto costitutivo o della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale

Società per azioni (Spa)

I tempi di esecuzione dei conferimenti in natura

Pluralità di soci in
sede di costituzione
o di aumento di
capitale



Azionista unico in sede
di costituzione o di
aumento di capitale



Il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione o all'aumento di C.S. con modalità che possano far conseguire immediatamente la titolarità e la disponibilità del bene

Società per azioni (Spa)

Valutazione dei beni conferiti alla società

*Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare annacquamenti
di capitale è richiesta*



Una relazione di un esperto designato dal tribunale che attesti che il
valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci
alla determinazione del capitale

Società per azioni (Spa)

Valutazione dei beni conferiti alla società (art.2343)

- Entro 180 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e procedere alla revisione della stima.
- Se la revisione della valutazione accerta un minor valore del bene apportato di almeno il 20% si deve procedere alternativamente a ridurre in modo corrispondente il valore del capitale sociale o ad effettuare da parte dei soci un nuovo conferimento in denaro che integri il minor valore del bene apportato o, infine, recedere.
- Fino a quando la revisione della valutazione non viene effettuata le azioni sono inalienabili

SI IPOTIZZI IL CONFERIMENTO DI UN IMMOBILE PER 600.000 IL CUI VALORE, VERIFICATO NEI 180 GG DAGLI AMMINISTRATORI, SI RIVELI INFERIORE DI 150.000

IMMOBILI 600.000	a	AZIONISTA X C/CONFERIMENTI 600.000
SVALUTAZIONE 150.000	a	IMMOBILI 150.000
a) Riduzione del capitale sociale		
CAPITALE SOCIALE 150.000	A	SVALUTAZIONE 150.000

SI IPOTIZZI IL CONFERIMENTO DI UN IMMOBILE PER 600.000 IL CUI VALORE, VERIFICATO NEI 180 GG DAGLI AMMINISTRATORI, SI RIVELI INFERIORE DI 150.000

IMMOBILI 600.000	a	AZIONISTA X C/CONFERIMENTI 600.000
SVALUTAZIONE 150.000	a	IMMOBILI 150.000
b) Versamento integrativo dell'azionista in denaro		
AZIONISTA X C/REINTEGRO 150.000	a	SVALUTAZIONE 150.000
BANCA X C/C 150.000	a	AZIONISTA X C/REINTEGRO 150.000

III ipotesi: recesso dell'azionista con rimborso in denaro

IMMOBILI 600.000	a	AZIONISTA X C/CONFERIMENTI 600.000
Svalutazione 150.000	a	Immobili 150.000
CAPITALE SOCIALE 600.000	a	DIVERSI
		SVALUTAZIONE 150.000
		Azionista X c/recesso 450.000
Azionista X c/recesso 450.000	a	Banca X c/c 450.000

IV ipotesi: recesso dell'azionista con restituzione del bene conferito

IMMOBILI 600.000	a	AZIONISTA X C/CONFERIMENTI 600.000
SVALUTAZIONE 150.000	a	IMMOBILI 150.000
CAPITALE SOCIALE 600.000	a	DIVERSI
		SVALUTAZIONE 150.000
		Azionista X c/recesso 450.000
Azionista X c/recesso 450.000	a	IMMOBILI 450.000

Società a responsabilità limitata (*srl*)

Oggetto di conferimento:

- Denaro;
- Beni (sia beni disgiunti che congiunti);
- Crediti;
- Servizi e prestazioni d'opera;

Società a responsabilità limitata (Srl)

Nelle srl per effetto della riforma del diritto societario del 2003 possono formare oggetto di conferimento anche

le prestazioni di opera e di servizi



ammissibile la figura del socio d'opera



Tuttavia le prestazioni d'opera o di servizi devono essere accompagnate dalla presentazione da parte del socio d'opera di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione.

(funzione di garanzia verso i terzi)

Società a responsabilità limitata (Srl)

Valutazione dei beni in natura conferiti alla società

Per i conferimenti di beni in natura o crediti, al fine di evitare annacquamenti di capitale è richiesta



Una relazione di un esperto o di una società di revisione individuato dal socio che attesti che il valore del bene conferito sia almeno pari a quello attribuito dai soci alla determinazione del capitale.

N.B. Nelle srl diversamente che nelle spa non è prevista alcuna verifica della stima da parte dell'organo amministrativo o di altri.

Le modalità di costituzione

Società per azioni (*spa*)

Modalità di costituzione → Per contratto o per atto unilaterale

Forma del contratto:

- **Atto pubblico** (*atto costitutivo integrato da statuto che contiene le norme di funzionamento della società*);

Una volta redatto il contratto di società occorre



Iscrivere la società nel registro delle imprese




L'iscrizione ha valore di pubblicità legale con

Efficacia costitutiva

Società per azioni (Spa)

Per la costituzione delle società per azioni sono previste due differenti procedure costitutive:



Società per azioni (Spa)

Costituzione simultanea



stipulazione immediata dell'atto costitutivo da parte di coloro che assumono l'iniziativa imprenditoriale (soci fondatori) e contestuale integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte degli stessi

Società per azioni (Spa)

Costituzione per pubblica sottoscrizione



Un gruppo di soci promotori, stabilisce un programma della società in fase di costituzione nel quale sono indicati il capitale sociale, l'oggetto dell'attività, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società a cui secondo le modalità di legge seguono le adesioni al programma da parte degli investitori .

Dopo l'integrale sottoscrizione del capitale e versamento dei conferimenti , segue la convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori i quali con l'intervento di un notaio procedono alla stipula dell'atto costitutivo



Società a responsabilità limitata (srl)

Modalità di costituzione → Per contratto o per atto unilaterale

Forma del contratto:

- Atto pubblico

Una volta redatto il contratto di società occorre



Iscrivere la società nel registro delle imprese



L'iscrizione ha valore di pubblicità legale con

Efficacia costitutiva